

EDITORIALE	pag. 02
Signoraggio: ai cittadini non spetta alcun risarcimento	pag. 03
Cessioni e locazioni di immobili: regime di esenzione	pag. 07
Sentirsi cittadini significa sentirsi integrati?	pag. 13
Infortuni sul lavoro: approvate misure urgenti	pag. 14
Medici di base: informativa semplificata	pag. 15
Considerazioni sul dolo omissivo	pag. 18
Diritto di superficie e pagamento dell'ICI	pag. 23



FINANZA UNITA

Anno XVIII - Numero 7 - Ottobre 2006
 Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003
 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:
 FIM SERVICE SNC
 via Milano 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)
 Tel.: 02/9516912 (10 linee r.a.) - www.fimservice.it
 info@fimservice.it

Direttore Responsabile:
 Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)
Direttore Tributario: Rosario Morgante
Redattori: Domenico Miele - Danilo Zanelli - Marta Camerotto

Stampa: Grafiche Migliorini - Melzo (MI)

Abbonamenti:
 Annuale ordinario Euro 111,55 + spese di spedizione
 Annuale Sostenitore Euro 214,85 con CD-ROM + spese di spedizione
 La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.95138626.

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.
 Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali. Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.
 Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990
 Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524
 Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96
 Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.
 Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati
 Numero Verde: 800-015.055
 Fax: 02.95.13.86.26 - 02.95.16.780

cellulari 3G - cioè di terza generazione - non hanno mantenuto le promesse.

Si pensava che i videofonini avrebbero determinato un notevole incremento delle vendite di cellulari. Invece, a conti fatti, la loro irruzione non ha vivacizzato più di tanto il mercato.

Forse per questo si parla già del nuovo cellulare 4G.

Una nota multinazionale ha presentato, durante un meeting organizzato in Corea e dedicato alle nuove frontiere della telefonia, un prototipo di questo nuovo ritrovato della tecnica che, secondo le prime stime, dovrebbe essere

messo in commercio entro il 2010: un telefonino in grado di ricevere e trasmettere video, immagini e informazioni a velocità attualmente impensabili, paragonabili a quelle dei computer che utilizzano una connessione internet a banda larga.

Il dado, dunque, è tratto: i videofonini sono destinati a diventare obsoleti in breve tempo, soppiantati dai mirabolanti cellulari 4G.

Ma sarà vero? Leggendo un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" si apprende che, tra gli osservatori, non mancano i dubbi sull'eccessiva rapidità dell'evoluzione tecnologica che sta caratterizzando il settore della telefonia mobile. Nell'articolo questi timori, rafforzati dal relativo insuccesso dei videofonini, sono espressi ponendo un interrogativo di portata generale: quale rappor-

to esiste tra progresso della tecnica e progresso sociale?

Insomma, detto in altri termini, la nostra società è pronta ad accogliere le avveniristiche soluzioni progettate dai guru della tecnologia?

In Italia, per esempio, la situazione è questa: si utilizza in maniera quasi smodata il telefonino, mentre il livello di alfabetizzazione informatica è tra i più bassi in Europa.

Questa semplice constatazione ha un corollario evidente: difficilmente i nostri connazionali saranno conquistati da un prodotto che, in sostanza, ricorda ben poco il cellulare a cui siamo abituati. E' ragionevole supporre, infatti, che non tutti sapranno sfruttare le potenzialità del cellulare 4G, vista la sua innegabile parentela con il perso-



nal computer.

Volendo, tuttavia, si può anche ribaltare la questione.

Da una diversa prospettiva, maggiormente improntata all'ottimismo, l'avanzamento tecnologico può anche essere il motore dello sviluppo sociale.

Del resto è già accaduto in passato. La diffusione degli apparecchi televisivi ha permesso ad ampi strati della popolazione di emanciparsi dal dialetto e imparare la lingua italiana.

Qualcosa di simile potrebbe accadere grazie ai cellulari 4G.

Forse questi prodotti avvicineranno all'informatica coloro che hanno scarsa dimestichezza con il computer.

SIGNORAGGIO: AI CITTADINI NON SPETTA ALCUN RISARCIMENTO

E' risarcibile il danno subito dai cittadini italiani a causa della sottrazione del cosiddetto "reddito da signoraggio"? La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di Cassazione, che ha negato questa possibilità.

Prima di esporre le argomentazioni della Cassazione, si rende necessaria una precisazione. Il signoraggio, nell'uso comune del termine, è costituito dai proventi che le banche centrali realizzano stampando e mettendo in circolazione la massa monetaria.

Tali proventi, nel caso dell'euro, vengono incamerati dalla Banca Centrale Europea, che li ripartisce tra le sue articolazioni nazionali (la Banca d'Italia, per esempio). Un'operazione che un giudice di pace di Lecce, interpellato da un cittadino nel 2005, ha giudicato illecita sulla base di argomentazioni sorprendenti. Il ragionamento del giudice era il seguente: con l'introduzione dell'euro, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Italia hanno espropriato in maniera illecita la moneta nazionale e questa circostanza rende legittime le pretese vantate dalla collettività sui redditi derivanti dalla massa monetaria messa in circolazione all'interno dell'Unione Europea.

La Cassazione ha però confutato questa tesi, considerandola fondata su premesse di ordine storico ed economico che non trovano riscontro in posizioni giuridiche soggettive riconosciute dalla legge.

Dato il carattere metagiuridico di qualsiasi pretesa sul reddito derivante dalla circolazione dell'euro, nessun giudice può sindacare le scelte di politica monetaria degli stati. Del resto le prerogative degli stati nella sfera della politica monetaria sono pienamente riconosciute dalla legislazione europea recepita dagli ordinamenti nazionali.

La sentenza della Suprema Corte rappresenta un precedente importante che definisce la questione una volta per tutte. Questo fatto dovrebbe scoraggiare qualsiasi ulteriore azione risarcitoria diretta ad ottenere quote del "reddito da signoraggio".



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 21 luglio 2006, n. 16751

Preambolo (omissis)

Svolgimento del processo

Con atto del 12 ottobre 2004 il sig. G. D.G. citò in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Lecce la Banca Centrale Europea "presso la sua articolazione della Banca Centrale Italiana". Chiese al giudice di accertare che la proprietà della moneta messa in circolazione dall'istituto di emissione è della collettività dei cittadini europei, i quali nell'attuale sistema ne sono invece illecitamente espropriati, - e che quindi non esiste il cosiddetto debito

pubblico, trattandosi invece di credito pubblico. Su tale premessa chiese altresì che l'istituto di emissione fosse condannato, in favore di esso attore, al pagamento della somma di euro 1.100,00, o comunque a quella ritenuta di giustizia entro i limiti della competenza del giudice di pace.

L'atto di citazione fu notificato alla Banca d'Italia, la quale si costituì eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda, con condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria. Dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di pace, con sentenza depositata il 26 settembre 2005, disattese anzitutto l'eccezione preliminare della Banca d'Italia, di cui affermò la legittimazione passiva in quanto soggetto che beneficia del reddito da signoraggio monetario.

Quindi osservò che il 95% del capitale della medesima Banca d'Italia appartiene a privati, laddove il reddito derivante dall'attività dalla circolazione della moneta dovrebbe competere alla collettività nazionale, e pertanto accolse la domanda dell'attore in cui favore condannò la convenuta al risarcimento del danno per sottrazione del reddito da signoraggio monetario, nel periodo compreso tra gli anni 1996 e 2003, quantificato in euro 87,00. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Banca d'Italia, prospettando sei motivi di doglianza, illustrati anche da successiva memoria.

Nessuna difesa ha svolto in questa sede il sig. D.G..

Motivi della decisione

1. Dei sei motivi in cui si articola il ricorso della Banca d'Italia il primo solleva un problema di carattere preliminare.

Con esso la ricorrente, denunciando la violazione di molteplici disposizioni del codice di procedura civile, del Trattato CE, del Protocollo sul Sistema europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea, nonché dello statuto della medesima Banca d'Italia, ripropone l'eccezione di difetto di legittimazione passiva disattesa dal giudice di merito. Osserva, infatti, che la domanda dell'attore era rivolta inequivocabilmente nei confronti della Banca Centrale Europea, soggetto distinto dalla Banca d'Italia e del quale quest'ultima non costituisce un'articolazione, né ha la rappresentanza sostanziale o processuale.

Non avrebbe comunque potuto il giudice di pace emettere una pronuncia di condanna riferibile alla Banca Centrale Europea, stante la riserva di giurisdizione posta al riguardo dal Trattato CE in favore del giudice comunitario.

2. La doglianza, nei termini di cui appresso, è senz'altro fondata.

2.1. Le domande contenute nell'atto introduttivo del giudizio promosso dal sig. D.G. dinanzi al giudice di pace appaiono infatti chiaramente rivolte in primo luogo proprio nei confronti della Banca Centrale Europea, cui espressamente si imputa di avere "illecitamente trasformato la Collettività da proprietaria in debitrice del proprio denaro". L'atto di citazione appare però esser stato indirizzato e notificato unicamente alla Banca d'Italia, con sede in Roma, sul presupposto che quest'ultima sia una "articolazione" in sede nazionale dell'anzidetta Banca Centrale Europea.

Tale presupposto il giudice di pace ha mostrato di condividere, nella sentenza con cui ha definito il giudizio dinanzi a sé, ove infatti si legge che "l'atto introduttivo

risulta esser stato ritualmente notificato alla Banca centrale europea e, per essa, alla locale articolazione individuata nella Banca Centrale d'Italia s.p.a.". Anche la conseguente pronuncia di condanna, emessa nei confronti della "convenuta", è quindi da intendersi come rivolta nei riguardi della Banca Centrale Europea, rappresentata in giudizio dalla Banca d'Italia.

2.2. Senonché il suindicato presupposto, sul quale riposano - come detto - tanto l'impostazione della domanda dell'attore quanto la conseguente pronuncia del giudice, è palesemente errato. Deve infatti radicalmente escludersi che la Banca d'Italia costituisca una "articolazione locale" della Banca Centrale Europea o che, comunque, essa ne abbia istituzionalmente la rappresentanza sostanziale e processuale sul territorio italiano. La Banca d'Italia e la Banca Centrale Europea costituiscono invece soggetti giuridici diversi, ancorché istituzionalmente e funzionalmente collegati, ciascuno dei quali dotato di ben distinta personalità giuridica, sia sul piano del diritto sostanziale che di quello processuale. La prima non è una società per azioni di diritto privato - come alcuni passaggi dell'impugnata sentenza sembrerebbero postulare - bensì un istituto di diritto pubblico, secondo l'espressa indicazione dell'art. 20 del r.d. 12 marzo 1936, n. 375 (di recente ribadita anche dall'art. 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262), fornito pertanto di autonoma personalità giuridica. La seconda del pari gode di autonoma personalità giuridica, come espressamente indicato dall'art. 107, comma 2, del Trattato CE, ed è perciò dotata di una propria capacità giuridica anche sul piano processuale (art. 9, par. 1, del Protocollo sul Sistema Europeo delle Banche Centrali). Nessuna disposizione consente d'altronde di affermare che alle banche centrali nazionali, ed in specie alla Banca d'Italia, siano stati conferiti in ambito processuale poteri rappresentativi che le abilitino a stare in giudizio per conto della Banca Centrale Europea. Ne consegue che il contraddittorio instaurato nei confronti della sola Banca d'Italia, priva di legittimazione processuale sostitutiva della Banca Centrale Europea, non può dirsi in alcun modo instaurato anche nei confronti di quest'ultima. In una siffatta situazione, caratterizzata dall'inesistenza assoluta della notifica dell'atto di citazione a detta Banca Centrale Europea, nessuna pronuncia il giudice avrebbe quindi potuto emettere nei confronti di essa.

3. La conclusione appena enunciata assorbe evidentemente ogni ulteriore rilievo per quel che concerne la pronuncia emessa nei confronti della Banca Centrale Europea.

Non è però con questo esaurita l'intera causa.

Quantunque formulate in modo tutt'altro che univoco, infatti, le domande proposte dall'attore in citazione appaiono volte ad ottenere pronunce di accertamento e di condanna della convenuta Banca d'Italia, non solo quale rappresentante della Banca Centrale Europea (e s'è visto che tale essa non è), ma anche in se medesima considerata. Tale è, almeno, il modo in cui il giudice di merito - cui competeva farlo - sembra aver interpretato il significato di dette domande.

Non altrimenti si spiegherebbe il fatto che egli le abbia accolte sulla base di argomentazioni incentrate su profili specificamente attinenti alla struttura partecipativa della Banca d'Italia ed ai benefici monetari che detta banca trarrebbe per se stessa dall'emissione della moneta europea: argomentazioni, queste, che (a prescindere da ogni considerazione sulla loro pertinenza e fondatezza) possono trovare, logicamente posto nell'impugnata sentenza solo in quanto si dia appunto per scontato che tale sentenza il giudice ha inteso emettere pure nei confronti diretti della Banca d'Italia, in quanto corresponsabile in sede nazionale dell'attività di emissione monetaria, onde la dizione "convenuta", che figura nella formula di condanna, risulta abbracciare non solo la Banca Centrale Europea, asseritamente rappresentata dalla Banca d'Italia, ma anche quest'ultima in proprio.

Nei confronti della Banca d'Italia, diversamente che nei confronti della Banca Centrale Europea, il contraddittorio è stato sin da principio correttamente instaurato, sicché è giocoforza procedere all'esame dei successivi motivi di ricorso, ed in particolare del secondo, il cui accoglimento - come può sin d'ora anticiparsi - renderà però superfluo occuparsi anche dei successivi tre.

4. Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., 106 del Trattato CE, 16 e 32 del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle Banche Centrali, sottolinea come, in presenza di una pubblica potestà, qual è quella riguardante l'emissione della moneta ad opera di un'autorità sovranazionale, il giudice italiano sia privo di giurisdizione, non essendo assolutamente configurabile in capo alla collettività nazionale o ai suoi singoli componenti una posizione tutelabile in termini di diritto soggettivo.

5. Tale censura è pienamente da condividere.

A fondamento della domanda giudiziale in esame, e della sentenza del giudice di pace che la ha accolta,

sono state prospettate considerazioni - che integrano la causa petendi e contribuiscono a definire l'oggetto della domanda - impossibili da ricondurre a qualsiasi paradigma di tutela giurisdizionale.

Con quella domanda l'attore manifesta l'intenzione di far valere un interesse che egli stesso però non radica in una posizione giuridica soggettiva, tutelata dall'ordinamento positivo, e di cui neppure l'impugnata sentenza individua un siffatto radicamento.

Secondo l'assunto dell'attore, la massa monetaria posta in circolazione nell'ambito dei paesi aderenti al sistema dell'euro (e quindi anche in Italia) apparterebbe alla collettività dei cittadini di quei paesi, con la conseguenza che ciascuno di costoro potrebbe rivendicare, pro quota, il reddito derivante dalla stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria, oggi invece percepito dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali. Ora, è noto (e non è affatto messo in discussione nella presente causa) che l'Italia, assoggettandosi alle previsioni del Trattato CE, per ciò stesso ha aderito al Sistema Europeo delle Banche Centrali (indicato con l'acronimo SEBC), tra i cui compiti fondamentali l'art. 105, comma 2, del Trattato espressamente annovera quello di definire ed attuare la politica monetaria della Comunità. Del SEBC, il cui statuto costituisce un protocollo allegato al Trattato (art. 107, comma 4, del Trattato stesso), insieme alle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri fa parte la Banca Centrale Europea (art. cit., comma 1), alla quale l'art. 105, comma 1, del Trattato assegna il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità; emissione cui poi concretamente provvedono la stessa Banca Centrale Europea e le singole banche centrali nazionali a ciò autorizzate (art. 4 del d. lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ed art. 16 dello statuto del SEBC).

Il reddito monetario che da tale emissione consegue affluisce alla Banca Centrale Europea, che lo ridistribuisce poi alle singole banche centrali nazionali secondo criteri puntualmente definiti dall'art. 32 dello Statuto del SEBC. L'attribuzione di siffatto reddito monetario alla Banca d'Italia, nei limiti di cui s'è detto (ed in linea di continuità con la disciplina nazionale previgente), appare perciò effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro paese si è vincolato anche sul piano internazionale.